

## **ACCORDO QUADRO TRA**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof Giacomo Deferrari nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.5.2010

E

**GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA**, (di seguito anche "Palazzo Ducale"), partita iva 03137910109, con sede in Genova, Piazza Matteotti 9, rappresentata dal Presidente Dott. Luca Borzani nato a Genova il 9/4/1955

**(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")**

### **PREMESSO CHE**

- l'Università ritiene che il raccordo tra mondo accademico e mondo della cultura sia di fondamentale rilievo sia per quanto riguarda le attività formative e di ricerca sia per quanto concerne gli sbocchi occupazionali dei laureati e lo sviluppo economico del territorio;
- la Fondazione di Palazzo Ducale, nell'adempimento della missione affidatale, attribuisce grande importanza al coinvolgimento del mondo accademico nelle proprie attività, sia per quanto riguarda la partecipazione di docenti all'elaborazione di programmi comuni, che per la diffusione e la fruizione degli stessi da parte degli studenti;
- numerose nel passato sono state le collaborazioni attuate fra le Parti, in tema di Architettura, Design, Storia, Letteratura, Storia dell'Arte, ed altre sono in corso, prima fra tutte la realizzazione, da parte di Casa Paganini, dello spazio multimediale dedicato ai Palazzi dei Rolli Patrimonio dell'Umanità UNESCO;

- le Parti intendono proseguire ed incrementare la collaborazione, sottoscrivendo un accordo quadro formale all'interno del quale possano essere meglio definite, di volta in volta, le modalità di progettazione e attuazione delle iniziative comuni;

**Tutto ciò premesso**

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. Le Parti intendono proseguire nel rapporto di proficua collaborazione esistente, incrementando anche in termini di efficacia le attività nell'ambito dei settori della formazione, della ricerca e dell'internazionalizzazione.

### **Art. 3 - Finalità**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a sviluppare e definire, con singole intese operative, laddove non già formalizzate, modalità e forme di attuazione del presente accordo.

### **Art. 4 - Oneri finanziari**

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in una o più apposite intese operative che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Art. 5 - Comitato di Coordinamento e Attività**

1. Per la realizzazione delle attività le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento Paritetico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna Parte, i quali definiranno annualmente le linee di azione comuni controllandone periodicamente la realizzazione e le modalità di coinvolgimento delle strutture universitarie.

## **Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. Il presente Accordo Quadro ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile previa verifica del raggiungimento dei risultati previsti in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine delle specifiche intese operative avviate le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

## **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le singole intese operative già stipulate alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

## **Art. 8 - Coperture assicurative**

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali di Palazzo Ducale sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Palazzo Ducale garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

#### **Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Palazzo Ducale coinvolti negli eventuali progetti scientifici collaborativi dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

#### **Art. 10 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

#### **Art. 11 – Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro di Palazzo Ducale assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti eventualmente ospitati presso Palazzo Ducale.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Palazzo Ducale eventualmente ospitato nei locali dell'Ateneo.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.min.ii.

#### **Art. 13 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 14 - Registrazione**



1. Il presente Atto si compone di n. 5 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data Genova 30/06/2010

Università degli Studi di Genova  
Il Rettore

Prof. Giacomo Deferrari



Palazzo Ducale Fondazione per la cultura  
Il Presidente

Dott. Luca Borzani

